

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi

Il presente regolamento disciplina la polizia mortuaria nell'ambito comunale in piena aderenza a quanto prescritto dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n.285, dal Titolo VII del R.D. 09.07.1939, n.1238 sull'ordinamento dello stato civile e dal Titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265.

Art. 2

Funzioni

La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni di competenza comunale concernenti la morte delle persone, le sepolture e la gestione del cimitero comunale.

Inoltre, prevede la vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga funzione, non espressamente attribuita ad altri organi o enti.

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza comunale spettano al Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria a livello locale, e sono esercitate per mezzo degli uffici comunali preposti.

Art. 3

Competenze Degli Uffici Comunali

Le competenze e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività cimiteriali sono così suddivise:

1. l'ufficiale dello Stato Civile cura ogni adempimento amministrativo;
2. l'ufficio "Tecnico" cura ogni incombenza di natura tecnica;
3. il personale addetto al cimitero ed i vigili urbani curano quanto rientra nelle rispettive competenze.

Art. 4

Visione Degli Atti

Ogni cittadino può prendere visione presso l'ufficio tecnico:

1. del presente Regolamento Comunale;
2. del registro previsto dall'art.52 del D.P.R. 10.9.1990, n.285;
3. della planimetria cimiteriale in scala 1:500;
4. del provvedimento concernente l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
5. del registro dei reclami;
6. di ciascun atto che sia ritenuto utile conoscere per la trasparenza e la semplificazione dell'attività amministrativa, di cui alla legge 7.8.1990, n.241 e succ.modificazioni e integrazioni;

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRATTAMENTO
DELLE SALME E DEI CADAVERI

Art.5

Disposizioni Generali Sul Trattamento Delle Salme E Dei Cadaveri

Per quanto concerne il trattamento delle salme e dei cadaveri, si rimanda al regolamento di polizia mortuaria approvato con il D.P.R. 10/09/1990 n° 285 e più precisamente:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi | - CAPO I |
| 2. Periodo di osservazione dei cadaveri | - CAPO II |
| 3. Depositi di osservazione e obitori | - CAPO III |
| 4. Trasporto di cadaveri | - CAPO IV |
| 5. Riscontro diagnostico | - CAPO V |
| 6. Rilascio di cadaveri a scopo di studio | - CAPO VI |
| 7. Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico | - CAPO VII |
| 8. Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere | - CAPO VIII |

CAPO III
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

Art. 6

Competenze

L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.

Alla manutenzione del cimitero, così come alla custodia dello stesso provvede il Comune con le forme di gestione che ritiene più idonee.

Art. 7

Orario Di Apertura E Chiusura Del Cimitero

L'orario di apertura al pubblico del cimitero è stabilito dal Sindaco, mediante apposita ordinanza.

Il servizio è assicurato dal personale comunale preposto, il cui responsabile attende alle incombenze previste dal D.P.R.. n° 285/90 e dal presente regolamento.

Art. 8 Area Cimiteriale: Suddivisione

La planimetria di cui all'art. 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990 n° 285, delimita i reparti e le sepolture del cimitero del Comune di Bono.

I reparti risultano così classificati:

1. Campi per inumazione comune;
2. Campi per sepolture a tumulazione individuale (colombari);
3. Campi per sepolture private (Tombe di famiglia);
4. Ossari;
5. Ossario comune;

Art. 9 Campi Per Inumazione Comune

Le aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione sono concesse, gratuitamente, su richiesta, esclusivamente all'atto della sepoltura della persona destinataria e sono assegnate seguendo l'ordine numerico progressivo.

La durata della concessione è di anni 10, rinnovabili .

Ogni area è contraddistinta da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di una lapide non superiore a mt. 1 dal livello del terreno e/o di un cordolo di cm. 10 di spessore. L'installazione, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro della lapide è interamente a carico dei privati richiedenti.

Nel caso in cui la concessione non sia rinnovata alla sua scadenza, il Comune provvede a trasferire i resti mortali nell'ossario comune e rientra nella disponibilità dell'area

Nel caso in cui, in seguito ad estumulazione al termine della concessione, si ravvisi il mancato completamento del processo di mineralizzazione, si effettuerà nella cassa metallica un'apposita apertura e si procederà con l'inumare il feretro nel campo di inumazione, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal D.P.R. n°285/90..

Art. 10
Campi Per Sepolture A Tumulazione Individuale (Loculi)

Il Comune predispose loculi individuali sotterranei o sopraelevati, secondo la tipologia, fino ad un massimo di 3 file orizzontali, e li concede in uso ai privati a tempo determinato.

La durata della concessione è di anni 35.

Ogni loculo può contenere un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario oppure soltanto cassette ossario fino alla sua capienza.

Dopo 35 anni la concessione può essere rinnovata, su richiesta del concessionario, per altri 10 anni previo versamento di metà della tariffa vigente.

Nel caso in cui la concessione non sia rinnovata alla sua scadenza, il Comune provvede a trasferire i resti mortali nell'ossario comune e rientra nella disponibilità del loculo.

La concessione e l'assegnazione dei loculi deve avvenire per ordine progressivo per ogni fila.

La tariffa di concessione in uso prevista non comprende l'installazione della lapide in marmo o altro materiale di decoro né l'applicazione di fotografie, epigrafi, vasi portafiori, lampade votive ed ogni altra eventuale installazione autorizzata dal Comune.

Le salme tumulate in epoca anteriore al 1950 saranno oggetto di estumulazione secondo modalità e tempi da determinarsi con successivo provvedimento. Le stesse verranno sistemate nell'ossario comune, o su richiesta degli eredi legittimi, tumulate in cellette ossario, previo versamento della tariffa in vigore.

Le spese relative all'estumulazione saranno a carico dei privati se gli stessi mantengono la disponibilità del loculo, oppure a carico del Comune se lo stesso ne riacquista la disponibilità.

Art.11
Cellette Ossario E Ossario Comune

Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie vengono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse chiedano di raccoglierle per deporle in cellette ossario o loculi avuti in concessione, previo versamento della tariffa dovuta.

La durata della concessione delle cellette ossario è di 35 anni. Decorso tale termine la concessione può essere rinnovata, su richiesta degli aventi diritto, per altri 10 anni previo pagamento della tariffa vigente.

Nel caso in cui non vi sia stata richiesta di rinnovo della concessione, il Comune provvede alla sistemazione dei resti mortali nell'ossario comune e riacquista la disponibilità della sepoltura.

CAPO IV

CONCESSIONE IN USO DELLE SEPOLTURE

Art. 12 Diritto D'uso

I loculi o le aree per inumazione sono concesse in uso dal Comune ai privati a tempo determinato.

Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su un bene demaniale, rappresentato nella fattispecie dalle sepolture private, la cui proprietà resta al Comune.

L'atto di concessione, redatto nelle forme di legge, contiene le seguenti indicazioni:

1. tipo e durata della concessione;
2. generalità del concessionario privato o legale rappresentate di Ente o collettività;
3. criteri per la individuazione delle salme da accogliere;
4. clausole e limiti del diritto d'uso;
5. obblighi ed oneri a carico del concessionario;
6. descrizione degli elementi da cui si desume l'avvenuto pagamento della tariffa prevista;

La concessione non è trasferibile e può essere revocata per esigenze d'interesse pubblico o per grave inadempienza del concessionario.

Per ottenere la concessione, l'interessato deve presentare apposita domanda al Sindaco con l'indicazione del tipo di concessione richiesta, nonché dichiarare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento e del D.P.R. n.285 del 10.9.1990.

Non può compiersi alcuna operazione sulla sepoltura privata, se non richiesta dal concessionario ed autorizzata dal Sindaco.

Art.13 Concessionario

Il concessionario è rappresentato dalla persona fisica e, nel caso di Ente o collettività, dal suo rappresentante che ha stipulato l'atto di concessione.

Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto alla sepoltura, oltreché al concessionario, ai componenti la sua famiglia, intesi ai sensi dell'art.433 del Codice Civile; tale diritto può essere ristretto o esteso ad altre persone purché sia espressamente indicato nell'atto di concessione con i criteri individuativi.

Previa richiesta del concessionario e contestuale versamento della tariffa dovuta, può essere consentita la tumulazione nelle sepolture private di persone che siano state conviventi col medesimo o con persone della sua famiglia.

L'atto di concessione in favore di Enti o collettività deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura ovvero i criteri individuativi.

Spetta al concessionario la manutenzione delle sepolture private relativamente alle parti costruite od installate, intesa come interventi ordinari e non, oltre all'esecuzione di qualsiasi lavoro ritenuto indispensabile dal Comune per motivi di decoro, sicurezza e igiene.

Art. 14 Durata Della Concessione

La durata della concessione viene fissata come segue:

- | | |
|------------------------|---------|
| • Fosse per inumazione | anni 10 |
| • Loculi individuali | anni 35 |
| • Cellette ossario | anni 35 |

Alla scadenza la concessione può essere prorogata per il medesimo periodo, previo versamento della tariffa in vigore al momento della proroga, e alle condizioni già illustrate negli articoli precedenti.

Art. 15 Scadenza Della Concessione

Nei sei mesi precedenti la scadenza della concessione, il concessionario presenta al Sindaco la richiesta di rinnovo. In caso di inadempienza, l'ufficio competente provvede, nei tre mesi successivi a comunicare le modalità per l'eventuale rinnovo.

In caso di ulteriore inadempienza, il Comune provvede alla sistemazione dei resti mortali nell'ossario comune e riacquista la disponibilità della sepoltura.

Il rinnovo può essere effettuato solo dopo la scadenza e, comunque, entro il termine fissato dal Comune.

Nel caso in cui non fossero reperibili in alcuna maniera il concessionario o i suoi aventi causa, il Comune provvede a darne notizia mediante pubbliche affissioni.

Copia di qualsiasi provvedimento adottato è conservata agli atti dell'ufficio tecnico, per la visione al pubblico ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento.

Art. 16 Esercizio del Diritto D'uso Sulle Sepolture Private

L'esercizio del diritto d'uso sulle sepolture private spetta al concessionario, a norma del D.P.R.. 10.9.1990, n.285 e del presente Regolamento.

Nel caso di richiesta di operazioni di polizia mortuaria, il richiedente è tenuto a dimostrare il proprio diritto con l'esibizione dell'atto di concessione o qualsiasi altro mezzo di prova.

Eventuali controversie in materia tra i più aventi diritto sono risolte innanzi all'Autorità Giudiziaria competente, con l'esclusione del Comune da ogni responsabilità circa i rapporti tra le Parti interessate.

Art.17 Voltura Concessione

Nel caso di decesso del concessionario, gli eredi, devono darne notizia al Sindaco entro trenta giorni con la contestuale richiesta di voltura della concessione in loro favore e la designazione del loro rappresentante nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Il Sindaco, con proprio provvedimento, entro trenta giorni dalla richiesta, effettua la variazione nei confronti degli aventi diritto, che assumono a tutti gli effetti la qualità di concessionario.

In mancanza della designazione del rappresentante, si provvede d'ufficio individuando lo stesso nel parente più prossimo con maggiore anni di età.

Decorso il termine di cui al 1° comma, senza che sia stata effettuata la richiesta di aggiornamento, il Sindaco provvederà a dichiarare decaduta la concessione, ed il Comune rientrerà nella disponibilità del bene.

Art.18 Revoca Della Concessione

Rientra nel potere discrezionale del Comune dichiarare in qualsiasi momento, per gravi motivi e violazioni di legge e regolamenti, la revoca di concessione di sepolture private, così come è facoltà del comune rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

La dichiarazione di revoca è espressa dal Sindaco.

In questo caso, verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità

della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura in zona o costruzione indicata dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese relative.

La revoca può essere disposta anche per estinzione della famiglia ovvero quando non vi siano persone legittimate al subentro nella concessione. In tal caso, il Sindaco provvede alla dichiarazione di revoca, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se trattasi di sistema ad inumazione o 12 anni a tumulazione.

Nel pieno rispetto della legge 7.8.1990, n.241, il Sindaco provvede a notificare agli eventuale causa l'avvio del procedimento di revoca della concessione, con le indicazioni ed eventuali diffide del caso.

Una copia del provvedimento è depositata presso l'ufficio tecnico, dopo l'affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La concessione revocata può essere assegnata a terzi, subito dopo l'esumazione o l'estumulazione della salma o o dei resti mortali e l'avvenuto ripristino.

Art. 19 Decadenza Della Concessione

La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

1. Per inosservanza delle prescrizioni relative alla costruzione di tombe di famiglia;
2. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
3. Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento;

La pronuncia di decadenza è adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità previa pubblicazione della diffida all'albo pretorio comunale per la durata di 60 giorni consecutivi, trascorsi i quali, sarà dichiarata, con delibera di Giunta, la decadenza che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento.

Il comune rientrato nella disponibilità della sepoltura, potrà procedere a riassegnarla secondo le modalità del presente regolamento.

Art.20 Rinuncia Alla Concessione

Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione della sepoltura privata, mediante comunicazione scritta.

Nessun rimborso è dovuto al concessionario rinunciatario sulle somme corrisposte al momento della stipula della concessione.

Art. 21
Tariffe Di Concessione

Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione sono fissate con provvedimento dell'organo comunale competente.

CAPO V
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 22
Esumazioni Ed Estumulazioni

Per quanto concerne tempi e modalità di esumazione ed estumulazione si rimanda al capo XVII – artt. 82 e seguenti del D.P.R. n° 285/90.

CAPO VI
NORME FINALI

Art. 23
Personale Del Servizio Cimiteriale

Il personale preposto al servizio cimiteriale è tenuto all'osservanza del presente Regolamento ed a farlo rispettare a chiunque abbia accesso nel Cimitero.

Inoltre, è tenuto ad evitare ogni atto irriverente o contrario alla sacralità del luogo e a non permettere l'installazione di lapidi o elementi ornamentali, la cui posa in opera sia subordinata ad espresse autorizzazioni.

Art. 24
Rinvio A Disposizione Di Legge

Per tutto quanto espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/90, nel Testo Unico LL.SS. 27/07/1934 n° 1265 nonché nelle circolari del Ministero della Sanità 24/06/1993 n° 24 e 31/07/1998 n° 10.

Art.26 Entrata In Vigore

Il presente Regolamento, approvato formalmente con delibera del Consiglio Comunale, entra in vigore nei termini previsti dalla normativa vigente.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio.